COMMISSIONE VI

FINANZE

98.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 20 MARZO 1991

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **FRANCO PIRO**

INDICE

PAG.

Proposte di legge (Seguito della discussione e rinvio):

Senatori Berlanda ed altri; Forte ed altri; Andriani ed altri: Istituzione e disciplina dei fondi comuni di investimento mobiliare chiusi *(Approvata, in un testo unificato, dalla VI Commissione permanente del Senato)* (3118);

Piro ed altri: Istituzione e disciplina dei fondi comuni di investimento mobiliare chiusi (214);

Borghini ed altri: Istituzione di fondi comuni di investimento in società non quotate in Borsa, nonché norme volte a razionalizzare l'imposizione su redditi da capitale, unificare le aliquote di imposta e disciplinare la tassazione dei guadagni da capitale realizzati sui valori mobiliari (1700);

Bodrato ed altri: Disciplina dei fondi comuni di investimento mobiliare chiusi e norme sull'intermediazione finanziaria (3290);

Pellicanò ed altri: Istituzione e disciplina dei fondi comuni di investimento mobiliare chiusi (3312);

Visco ed altri: Istituzione dei fondi d'investimento mobiliare chiusi a rischio, e regime fiscale dell'attività di investimento istituzionale nel capitale di rischio (3698) 3

Piro Franco, *Presidente* 3, 5

Bellocchio Antonio (gruppo comunista-PDS) 3

Proposta di legge (Seguito della discussione e rinvio):

Piro ed altri; Staiti di Cuddia delle Chiuse ed altri; Bellocchio ed altri: Norme relative all'uso di informazioni riservate nelle operazioni in valori mobiliari e alla Commissione nazionale per la società e la Borsa *(Approvata, in un testo unificato, dalla VI Commissione della Camera e modificata dalla II Commissione permanente del Senato)* (466-2411-2413-B) 5

Piro Franco, *Presidente* 5, 6

Bellocchio Antonio (gruppo comunista-PDS) 6

Rosini Giacomo (gruppo DC), *Relatore* 5, 6

Sacconi Maurizio, *Sottosegretario di Stato per il tesoro* 6

PAG.

Proposte di legge (Seguito della discussione e rinvio con nomina di un Comitato ristretto e rinvio):

Senatori Aliverti ed altri; Galeotti ed altri; Pizzol ed altri: Modificazioni alla disciplina dell'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore ed altre norme in materia di assicurazioni private *(Approvate, in un testo unificato, dal Senato)* (5272);

Piro ed altri: Norme per il risarcimento dei danni per i sinistri avvenuti anteriormente all'entrata in vigore della legge 24 dicembre 1969, n. 990, concernente l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti (179);

Biondi e Costa Raffaele: Nuove norme in materia di assicurazione obbligatoria sulla responsabilità civile per i danni derivanti dalla circolazione di veicoli a motore (4649);

Bellocchio ed altri: Nuove norme per la disciplina delle assicurazioni di responsabilità civile auto (2208-*ter*) 7

Piro Franco, *Presidente* 7, 11, 12

Babbini Paolo, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato* 8, 9, 11

Berselli Filippo (gruppo MSI-destra nazionale) 9

Bruzzani Riccardo (gruppo comunista-PDS) 8, 9

Fiori Publio (gruppo DC) 11

Rosini Giacomo (gruppo DC), *Relatore* 7, 9

Trabacchi Felice (gruppo comunista-PDS) ... 12

Visco Vincenzo (gruppo sinistra indipendente) 10

La seduta comincia alle 9,10.

RENATO RAVASIO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente. *(È approvato).*

Seguito della discussione delle proposte di legge senatori Berlanda ed altri; Forte ed altri; Andriani ed altri: Istituzione e disciplina dei fondi comuni di investimento mobiliare chiusi (Approvata, in un testo unificato, dalla VI Commissione permanente del Senato) (3118); Piro ed altri: Istituzione e disciplina dei fondi di investimento mobiliare chiusi (214), Borghini ed altri: Istituzione di fondi comuni di investimento in società non quotate in Borsa, nonché norme volte a razionalizzare l'imposizione su redditi da capitale, unificare le aliquote di imposta e disciplinare la tassazione dei guadagni da capitale realizzati sui valori mobiliari (1700); Bodrato ed altri: Disciplina dei fondi comuni di investimento mobiliare chiusi e norme sull'intermediazione finanziaria (3290); Pellicanò ed altri: Istituzione e disciplina dei fondi comuni di investimento mobiliare chiusi (3312); Visco ed altri: Istituzione dei fondi d'investimento mobiliare chiusi a rischio, e regime fiscale dell'attività di investimento istituzionale nel capitale di rischio (3698).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata delle proposte di legge d'iniziativa dei senatori Berlanda ed altri; Forte ed altri; Andriani ed altri: « Istituzione e disciplina dei fondi comuni di investimento mobiliare chiusi », già approvata, in un testo unificato, dalla VI Commissione permanente del Senato nella seduta del 4 agosto 1988; e, dei deputati Piro ed altri: « Istituzione e disciplina dei fondi di investimento mobiliare chiusi » Borghini ed altri: « Istituzione di fondi comuni di investimento in società non quotate in Borsa, nonché norme volte a razionalizzare l'imposizione su redditi da capitale, unificare le aliquote di imposta e disciplinare la tassazione dei guadagni da capitale realizzati sui valori mobiliari »; Bodrato ed altri: « Disciplina dei fondi comuni di investimento mobiliare chiusi e norme sull'intermediazione finanziaria »; Pellicanò ed altri: « Istituzione e disciplina dei fondi comuni di investimento mobiliare chiusi »; Visco ed altri: « Istituzione dei fondi d'investimento mobiliare chiusi a rischio, e regime fiscale dell'attività di investimento istituzionale nel capitale di rischio ».

Ricordo ai colleghi che nella seduta del 7 marzo il relatore ha presentato un testo unificato delle proposte di legge in esame e lo ha proposto come base per il seguito della discussione.

ANTONIO BELLOCCHIO. Pur apprezzando il lavoro compiuto dall'altro ramo del Parlamento, ritengo che il testo che ci è pervenuto dal Senato abbia tralasciato di legiferare su non pochi aspetti importanti – e taluni fondamentali – che è necessario chiarire per pervenire all'approvazione di un testo adeguato, moderno e, soprattutto, idoneo ad istituire e regolamentare lo strumento dei fondi chiusi, rivolto a sostegno di uno sviluppo imprenditoriale diffuso.

Noi siamo consapevoli del compito delicato di predisporre un meccanismo controllato e trasparente, adatto alla trasformazione di una quota del risparmio delle famiglie e delle imprese in investimenti incorporanti una significativa alea di rischio, ma nello stesso tempo garantiti – al limite della fisiologia – dall'integrità e capacità professionale degli intermediari-gestori sotto l'attento scrutinio delle autorità di vigilanza.

Poiché però la destinazione prioritaria, pur se non esclusiva, dei fondi chiusi risiede nelle imprese medio-piccole, siamo dell'avviso di adoperarci affinché il nuovo intermediario vada non già a sovrapporsi sterilmente, bensì a completarsi fecondamente, rispetto a strumenti già esistenti (le società di intermediazione finanziaria, vale a dire il *merchant banking*, di matrice bancaria) o in via di istituzione (le società finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo, ovvero *venture capital*, previste dal capo VII del decreto-legge sull'innovazione e lo sviluppo della piccola impresa, su cui abbiamo espresso il nostro articolato parere vincolante).

La rielaborazione del relatore, tenendo conto anche del contributo offerto dalle varie proposte di legge, ad iniziare da quelle presentate dagli onorevoli Visco e Borghini, ha risolto alcuni dei punti che apparivano ancora inadeguatamente affrontati, in primo luogo stabilendo il condivisibile divieto di emissione di quote « in serie » da parte dei fondi. La soluzione elaborata è da condividersi, la riteniamo un punto di incontro ottimale fra quelli possibili, per coniugare le contrapposte esigenze della tutela dell'investitore finale e della legittima esigenza di certezza del gestore del fondo circa le risorse finanziarie disponibili per condurre l'operazione.

Nello stesso modo ci sembra condivisibile l'impostazione prospettata dall'articolo 8 con lo scopo di agevolare, abbattendo l'aliquota dell'imposta retributiva dallo 0,25 allo 0,10 per cento, i patrimoni gestiti quando siano investiti per oltre un determinato limite (che il relatore colloca al 50 per cento, ma che a nostro parere potrebbe essere elevato al 60 per cento) in titoli non quotati, emessi da imprese dimensionalmente inferiori a dati limiti.

Altri aspetti, a nostro avviso, sono stati trascurati o non sono stati risolti in modo adeguato, e su di essi ci riserviamo di presentare emendamenti, che si potrebbero esaminare in Comitato ristretto.

Vi sono, poi, tre problemi accolti dal relatore. In primo luogo la composizione del patrimonio del fondo: all'articolo 3, comma 2, sarebbe il caso di aumentare l'investimento in titoli ad almeno la metà del totale (55 e non 40 per cento); si tratterebbe di una misura adatta a diversificare realmente ed efficacemente i fondi chiusi rispetto alle altre più o meno similari tipologie di investimento. Nello stesso tempo, penso che sia frutto di un malinteso la disposizione contenuta nel successivo comma 3, in base alla quale il patrimonio del fondo non può essere investito in misura superiore al 20 per cento in titoli quotati all'atto della presentazione dell'istanza di ammissione alla quotazione. È, viceversa, evidente che tale peculiarità deve permanere sempre ed in qualsiasi momento, così da evitare la surrettizia trasformazione dei fondi chiusi in fondi « semiaperti ».

Il secondo problema riguarda la quotazione del fondo per la salvaguardia dell'interesse pubblico alla diffusione reale dell'investimento sul mercato; in proposito siamo dell'avviso che i fondi debbano essere obbligatoriamente quotati, nonché negoziati con continuità. Non c'è alcun valore che la società di gestione, per quanto tecnicamente in buona fede, attribuisca alle proprie quote che possa rivestire il pieno crisma dell'effettività, quanto quello offerto dal prezzo che si forma al mercato ristretto nell'incontro continuo fra domanda ed offerta. Se si vuole una borsa trasparente e onesta, in quel mercato è opportuno che si ritrovino anche le quote dei fondi chiusi.

Riguardo alla nominatività delle quote, il testo del relatore è poco coerente: dopo aver opportunamente disposto all'articolo 5, comma 1, che ciascun fondo costituisce patrimonio distinto a

tutti gli effetti e che le azioni dei creditori dei singoli partecipanti sono ammesse solo nelle quote di partecipazione dei medesimi, diviene incomprensibile il successivo richiamo all'articolo 3, comma 3, della legge n. 77 del 1983, che consente l'opzione fra la nominatività e l'anonimato delle quote. Tale dilemma non trova spiegazione neanche dal punto vista fiscale, in quanto secondo l'articolo 8 i proventi non concorrono a formare il reddito IRPEF e ai fini IRPEG è riconosciuto un credito d'imposta.

Ma al di là di queste motivazioni tecniche, la nominatività rappresenta l'antidoto alle possibili tentazioni di impadronirsi di un fondo per gestire vantaggi fiscali rispetto all'investimento diretto. Dalla proposta di legge n. 3698 del collega Visco riteniamo sia giusto mutuare due disposizioni cautelative, volte ad evitare sia eccessive concentrazioni dei rischi di un dato fondo nel medesimo gruppo societario sia concentrazioni monopolistiche od oligopolistiche del suo patrimonio.

Da altre recenti leggi finanziarie, cui la nostra Commissione ha concorso in modo determinante, traiamo lo spunto per suggerire anche per i fondi chiusi l'introduzione di alcuni principi: la pausa di riflessione a favore del sottoscrittore di cui all'articolo 8, comma 1, della legge n. 1 del 1991; l'inversione dell'onere della prova nei procedimenti civili intentati dai mandanti di cui al comma 13 dell'articolo 10 della medesima legge; l'applicazione della nozione di controllo contenuta negli articoli 7 e 27 della legge *antitrust*.

Torneremo su questi e su qualunque altro punto sarà necessario impegnarsi, perché solo un'attenta riflessione sui molteplici aspetti del problema potrà giovare alla leggibilità e all'applicabilità di un testo, che si preannuncia di fondamentale importanza nell'orizzonte della modernizzazione della componente non bancaria del settore finanziario del nostro paese.

PRESIDENTE. Il seguito della discussione del provvedimento è rinviato ad altra seduta.

Sospendo le seduta fino alla ripresa pomeridiana.

La seduta, sospesa alle 9,30 è ripresa alle 18,10.

Seguito della discussione della proposta di legge Piro ed altri; Staiti di Cuddia delle Chiuse ed altri; Bellocchio ed altri: Norme relative all'uso di informazioni riservate nelle operazioni in valori mobiliari e alla Commissione nazionale per le società e la Borsa (Approvata, in un testo unificato, dalla VII Commissione permanente della Camera e modificata dalla II Commissione permanente del Senato) (466-2411-2413-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Piro ed altri; Staiti di Cuddia delle Chiuse ed altri; Bellocchio ed altri: « Norme relative all'uso di informazioni riservate nelle operazioni in valori mobiliari e alla Commissione nazionale per le società e la Borsa », già approvata, in un testo unificato, dalla VII Commissione permanente della Camera nella seduta del 23 maggio 1990 e modificata dalla II Commissione permanente del Senato nella seduta del 13 febbraio 1991.

Il relatore ha chiesto la parola per porre un quesito al Governo.

GIACOMO ROSINI, *Relatore*. Signor presidente, onorevoli colleghi, in sede di verifica del testo pervenuto dal Senato è sorto un dubbio sul comma 1 dell'attuale articolo 6, laddove è scritto: « e società quotate e le loro controllanti, controllate o comunque collegate ai sensi del titolo primo della legge 10 ottobre 1990, n. 287, ancorché non quotate, che abbiano un interesse per i soci, per i risparmiatori e per il corretto funzionamento del mercato. L'incertezza riguarda il riferimento alla legge n. 287: ci si chiede, cioè, se debba intendersi il titolo I di tale legge, quindi l'articolo 7 o se, invece, non si

volesse intendere il titolo V e quindi un articolo diverso. Occorre chiarire se si è trattato di una scelta consapevole o se, invece, siamo di fronte ad un errore.

MAURIZIO SACCONI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro.* Già nella scorsa seduta ho avuto modo di sottolineare come il Senato abbia dedicato particolare attenzione a quello che ha ritenuto essere lo strumento più idoneo a combattere il fenomeno dell'*insider trading*, cioè lo strumento dell'informazione in ordine a tutti gli eventi che possono in qualche modo influenzare il corso dei valori di una società. Di conseguenza, l'altro ramo del Parlamento ha corretto il testo della Camera nel senso di affidare alla CONSOB la definizione di un regolamento unico in luogo delle diverse articolazioni regolamentari prima previste. Tale modifica, in particolare, dovrebbe impegnare la CONSOB a fornire al pubblico le informazioni relative non solo alle società quotate, ma anche quelle riguardanti la più ampia zona d'ombra costituita dalle società ancorché non controllate, comunque collegate e collegabili, controllate e controllanti quelle quotate.

Il senatore Gallo, relatore del provvedimento presso il Senato, mi ha ribadito di aver inteso consapevolmente il riferimento al titolo I della legge n. 287, richiamando quindi la definizione di colleganza prevista a fini *antitrust*, anziché quella contenuta nel titolo V, riguardante il rapporto banca-industria. Egli sostiene, altresì, che se si fosse voluto far riferimento al titolo V, non sarebbe stato sufficiente un richiamo puro e semplice, ma si sarebbe dovuto precisare anche il fine per cui questo riferimento veniva introdotto.

In conclusione, per rispondere al quesito posto dall'onorevole Rosini, tanto il relatore quanto il presidente della II Commissione del Senato, affermano di essere perfettamente consapevoli di ciò che con la modifica introdotta intendevano definire.

Il Governo era disponibile ad un ulteriore rafforzamento del dovere di informazione della CONSOB anche per la categoria, forse più ampia, delle attività collegate; probabilmente, quindi, deve essersi determinata una confusione nel corso della mia esposizione nella seduta precedente.

Ribadisco l'invito ad approvare il testo licenziato dal Senato e ripeto che sul punto in discussione il Senato ha inteso andare, da un punto di vista tecnico, oltre il dovere di informazione previsto dalla Camera. Sarebbe strano, quindi, che la Commissione, ripristinando il testo originario, rinviasse il provvedimento all'altro ramo del Parlamento per andare ancora oltre. La normativa al nostro esame prevede un dovere di informazione da parte della CONSOB più completo e più ampio di quanto inizialmente previsto dalla Camera, quindi reintrodurre il riferimento alla legge *antitrust* provocherebbe un risultato opposto a quello che si intende perseguire.

ANTONIO BELLOCCHIO. Il problema testè sollevato richiede un'attenta riflessione, poiché non siamo in presenza di un'interpretazione autentica da parte del relatore, che dagli atti non si evince; vi è soltanto un riferimento del rappresentante del Governo alle intenzioni del relatore stesso. Pertanto, chiediamo 24 ore di tempo per esaminare gli effetti derivanti dall'approvazione di questa norma così come essa è stata licenziata dal Senato o per verificare se non si debba ritornare – come a me sembrerebbe più proprio *ictu oculi* – alle disposizioni di cui al titolo V della legge *antitrust*.

GIACOMO ROSINI, *Relatore.* Non ho obiezioni rispetto a questa proposta.

PRESIDENTE. L'onorevole Bellocchio ha sollevato un problema tecnico. Ricordo, comunque, che vi è l'intendimento della Commissione di votare la proposta di legge nella seduta di domani.

Il seguito della discussione è rinviato alla seduta prevista per domani alle 15.30.

Seguito della discussione delle proposte di legge senatori Aliverti ed altri; Galeotti ed altri; Pizzol ed altri: Modificazioni alla disciplina dell'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore ed altre norme in materia di assicurazioni private (Approvata, in un testo unificato, dal Senato) (5272); Piro ed altri: Norme per il risarcimento dei danni per i sinistri avvenuti anteriormente all'entrata in vigore della legge 24 dicembre 1969, n. 990, concernente l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti (179); Biondi e Costa Raffaele: Nuove norme in materia di assicurazione obbligatoria sulla responsabilità civile per i danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore (4649); Bellocchio ed altri: Nuove norme per la disciplina delle assicurazioni di responsabilità civile auto (2208-ter).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata delle proposte di legge d'iniziativa dei senatori Aliverti ed altri, Galeotti ed altri, Pizzol ed altri: « Modificazioni alla disciplina dell'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore ed altre norme in materia di assicurazioni private », già approvata, in un testo unificato, dal Senato, nella seduta del 21 novembre 1990; e dei deputati Piro ed altri: « Norme per il risarcimento dei danni per i sinistri avvenuti anteriormente all'entrata in vigore della legge 24 dicembre 1969, n. 990, concernente l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti »; Biondi e Costa Raffaele: « Nuove norme in materia di assicurazione obbligatoria sulla responsabilità civile per i danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore »; Bellocchio ed altri: « Nuove norme per la disciplina delle assicurazioni di responsabilità civile auto ».

Proseguiamo nella discussione dei progetti di legge. Avverto che la IX Commissione trasporti ha deliberato di richiedere l'assegnazione in sede consultiva, ai sensi dell'articolo 93, comma 3-*bis*, del regolamento di alcuni articoli della proposta di legge n. 5272.

GIACOMO ROSINI, *Relatore*. Ricordo che in sede di replica, al termine della discussione sulle linee generali, avevo avanzato una proposta metodologica intesa a regolamentare i lavori della Commissione sul provvedimento concernente la responsabilità civile auto in termini analoghi a quella che avevo formulato per le SIM, nel senso, cioè, di esaminare direttamente in Commissione gli emendamenti che fossero stati presentati. Tale proposta era motivata dal fatto che in sede di dibattito generale non avevo colto la volontà di innovare profondamente il testo ed anche dal fatto che l'articolato trasmessoci dall'altro ramo del Parlamento era stato approvato all'unanimità.

Oggi invece, siamo costretti a rilevare una situazione diversa: infatti, risultano già depositati oltre cento emendamenti e debbo supporre che altri stiano per essere presentati, poiché il gruppo comunista-PDS ha già predisposto i propri fino all'articolo 10 ed ha annunciato che altri ne seguiranno. Non è escluso, inoltre, che ulteriori proposte di modifica possano essere avanzate da altri gruppi; peraltro, il relatore, a seguito di un incontro prolungato con il Governo, ha definito circa 20 emendamenti che si aggiungeranno a quelli già inclusi nel fascicolo.

Per tali ragioni ritengo che la mia proposta di esaminare direttamente in Commissione gli emendamenti debba essere modificata e si debba addivenire alla costituzione di un Comitato ristretto che li esamini in via definitiva, al fine di procedere più celermente nella discussione dei provvedimenti in Commissione. Propongo, pertanto, di procedere immediatamente alla costituzione del Comitato e che lo stesso cominci a lavorare fin da questa sera.

RICCARDO BRUZZANI. È vero, come ha detto il relatore, che la situazione attuale è diversa rispetto a quella che si era determinata al termine della discussione sulle linee generali, però per noi è coerente con gli interventi che abbiamo svolto in quella sede, nella quale abbiamo sottolineato la necessità di una riforma del settore. Ho apprezzato la relazione dell'onorevole Rosini per le aperture che essa contiene; tuttavia, debbo rilevare che successivamente si è determinata un'enorme confusione nelle dichiarazioni del relatore riportate dalla stampa ed in particolare da *Italia Oggi*. Nel titolo del servizio che appare su questo periodico si dice: « La riforma corre », ma, al tempo stesso, si informa che viene proposto lo stralcio di alcuni articoli. Voglio rilevare queste contraddizioni perché se il Governo non vuole fare la riforma dell'RC auto deve dirlo chiaramente. Proporre lo stralcio degli articoli più significativi equivale a riconoscere che vi è la volontà politica di non approvare alcuna riforma, poiché ci limiteremmo ad esaminare – su iniziativa parlamentare, dato che l'esecutivo non ha mai presentato un proprio disegno di legge in materia – un provvedimento che nella sostanza recepisce quattro direttive della Comunità europea (cosa che, tra l'altro, il Governo avrebbe anche potuto fare prima) ed introduce una piccola modifica della tariffa che, per quanto importante possa essere, rimarrà in vigore pochissimo tempo poiché andiamo verso una liberalizzazione.

A nostro parere, invece, è assolutamente necessaria una riforma profonda e completa dell'RC auto, pertanto non possiamo accettare la proposta del Governo poiché non faremmo gli interessi generali e soprattutto quelli degli assicurati e dei danneggiati. Il testo al nostro esame va profondamente modificato poiché non corrisponde alle necessità illustrate; come abbiamo già detto nel corso della discussione generale, le proposte di legge presentate da tutti i gruppi compreso il nostro devono essere considerate in gran parte superate poiché risalgono a molto tempo fa.

Proponiamo di lavorare nell'ambito di un Comitato ristretto per valutare con serietà e serenità le modifiche, ripeto molto profonde, da introdurre al testo del Senato.

Per quanto riguarda la tariffa, poi, in merito alla quale non mi pare che gli emendamenti del Governo propongano sconvolgimenti particolari rispetto alla situazione precedente, chiediamo un confronto serio con le nostre proposte per dare un segnale preciso verso la liberalizzazione. Comunque non ci opporremo all'ipotesi di esaminare un eventuale provvedimento del Governo diretto a garantire già per l'anno in corso, quindi entro il 1° maggio, l'applicazione del nuovo metodo di determinazione delle tariffe.

PAOLO BABBINI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Non comprendo il significato di quest'ultima affermazione.

RICCARDO BRUZZANI. Mi sembra che da parte del Governo non siano state avanzate proposte sostanzialmente innovative rispetto alla situazione attuale. Il nostro gruppo comunque, non avrebbe nulla in contrario se il Governo, qualora ritenesse che la riforma dell'RC auto non possa essere approvata in tempo utile, decidesse di applicare il nuovo meccanismo già per l'anno in corso attraverso un decreto-legge.

PAOLO BABBINI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Questa dichiarazione rappresenta un fatto nuovo che sicuramente il Governo valuterà.

RICCARDO BRUZZANI. Per quanto riguarda la determinazione della tariffa, la commissione ed il conto consortile, chiediamo un confronto serio sugli emendamenti che abbiamo presentato. Ripeto, inoltre, che se il Governo intende applicare da subito la nuova tariffa anche attraverso un decreto-legge non abbiamo nulla in contrario; non intendiamo, però, rinunciare alla riforma complessiva

dell'RC auto poiché la consideriamo ormai urgente. Sono passati ormai ventidue anni da quando, nel 1969, fu istituita l'assicurazione obbligatoria per la responsabità civile auto ed una sua riforma a difesa degli assicurati e dei danneggiati si impone come assolutamente necessaria.

PAOLO BABBINI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* Voglio sottolineare come l'affermazione dell'onorevole Bruzzani, proveniendo da un partito dell'opposizione abbia un significato politico molto rilevante.

RICCARDO BRUZZANI. Se si procedesse allo stralcio di alcuni articoli, come proposto dal Governo, si determinerebbe un affossamento definitivo della riforma dell'RC auto. Ribadiamo quindi la nostra proposta di costituire un Comitato ristretto nell'ambito del quale affrontare i problemi con serietà, pacatezza e volontà di risolverli in modo costruttivo.

GIACOMO ROSINI, *Relatore.* Vorrei ricordare ai colleghi che nel corso della discussione generale il sottosegretario Babbini ha ribadito più volte la richiesta di stralciare alcuni articoli della proposta di legge n. 5272; mi risulta pertanto inspiegabile la meraviglia manifestata dall'onorevole Bruzzani rispetto ad una proposta analoga avanzata dal relatore. Il Governo è intervenuto su tale questione ben tre volte!

FILIPPO BERSELLI. Non mi meraviglio della presentazione di emendamenti, poiché erano stati preannunciati nel corso della discussione generale; desidero però porre una questione di metodo.

Il testo al nostro esame è intitolato: « Modificazioni alla disciplina dell'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore ed altre norme in materia di assicurazioni private ». Prendo atto con piacere che il Governo ha deciso di abbandonare gli articoli 18, 26 e 28 del provvedimento così come licenziati dal Senato; se, però, il linea teorica potremmo essere d'accordo con la proposta di espungere dal testo tutto quello che è assolutamente inaccettabile dal punto di vista dei diritti degli assicurati e dei danneggiati, ciò comporterebbe rinunciare ad una modifica generale della normativa in materia di RC auto. Se, cioè, dividiamo una normativa generale in più tronconi, ne abbandoniamo una parte e ne stralciamo un'altra, praticamente non ci rimane niente.

Eliminati gli articoli 18, 26 e 28, che sono quelli più significativi per quanto riguarda il pregiudizio gravissimo arrecato all'utente della strada, sugli altri possiamo registrare un ampio margine d'intesa, una volta verificata la disponibilità del Governo a venire incontro ad alcune nostre richieste che consideriamo irrinunciabili.

Abbiamo presentato i nostri emendamenti con la massima tempestività, entro il termine prefissato di ieri pomeriggio ed è nostra intenzione non presentarne altri. Però dobbiamo rilevare come il gruppo comunista-PDS ne abbia presentati soltanto una parte e lo stesso Governo ne abbia altri da presentare; siamo « strozzati » dall'esigenza del Governo stesso di affrettare i tempi per approvare il testo entro venerdì ed inviarlo al Senato, ma nello stesso tempo non disponiamo di tutti gli emendamenti, per cui andiamo a costituire un Comitato ristretto al buio.

Gli emendamenti che abbiamo predisposto, onorevole rappresentante del Governo, non si riferiscono soltanto alla soppressione degli articoli 18, 26 e 28, perché noi abbiamo anche presentato un numero rilevante di articoli aggiuntivi che nulla hanno a che vedere con la cancellazione semplicistica di quelle norme. Essi si ispirano alla finalità di modificare la disciplina della responsabilità civile auto, di migliorarla, di cambiare finalmente una legge che risale a 22 anni fa: il regime che poteva andar bene nel 1969, oggi, pur tenendo conto della miniriforma intervenuta nel frattempo, non è più adeguato, poiché la circolazione stradale è totalmente cambiata, direi addirittura che

la situazione attuale è opposta rispetto a quella di 22 anni fa.

Quindi, noi abbiamo perplessità di fronte alla costituzione di un Comitato ristretto per l'esame di alcuni articoli che non hanno nulla a che fare con la responsabilità civile auto, con la necessaria riforma del settore. Tanto per essere chiari, il discorso della prescrizione biennale, che è materia assicurativa, oggi, nel 1991, è assolutamente inaccettabile, soprattutto in considerazione dei lunghissimi tempi della giustizia italiana. Il Governo deve chiarire quali posizioni intenda assumere su questo punto importante, perché se dobbiamo esaminare il tema della responsabilità civile auto non possiamo non prendere in considerazione gli aspetti relativi alla prescrizione, cioè a quei momenti che delimitano il diritto dei soggetti danneggiati.

Non intendiamo compiere un'operazione ostruzionistica, però ci rendiamo conto che, approvando un testo così scarnificato, nella sostanza licenzieremmo una normativa al di fuori della logica di chi l'ha votata presso l'altro ramo del Parlamento, prefiggendosi di modificare la disciplina vigente in materia. Oggi, alla Camera, accantonando tutto ciò che è stato fatto al Senato, noi compiremmo un'operazione diversa; non dobbiamo contrabbandare il provvedimento in esame come una modifica della responsabilità civile auto, poiché esso sarebbe un qualcosa di diverso ma in termini riduttivi, in quanto non solo non affronterebbe gli aspetti che ci hanno indotto a presentare gli emendamenti, ma neanche l'esigenza di riforma del comparto.

Sono disponibile alla costituzione di un Comitato ristretto, si cominci pure a lavorare questa sera: però, si tenga presente che sia il Governo, sia alcuni gruppi debbono ancora presentare numerosi emendamenti e che, inoltre, i deputati del Movimento sociale italiano-destra nazionale saranno impegnati, domani e dopodomani, nei lavori del comitato centrale e della direzione del partito e, pertanto, potranno dedicare all'attività del Comitato solo un tempo molto ristretto.

VINCENZO VISCO. Ritengo sia opportuno riproporre alcune questioni atte ad evitare equivoci che è bene non insorgano.

Avevo già fatto presente in sede di discussione generale come su alcuni aspetti si fosse creata una situazione abbastanza nuova rispetto alle posizioni espresse dai singoli gruppi solo una settimana fa, e tutti si sono trovati nella necessità di riconsiderare a fondo tali aspetti. Ciò, evidentemente, può portare anche ad aggiustamenti di posizioni già assunte.

Comunque, il fatto che noi abbiamo presentato emendamenti solo ai primi dieci articoli significa che, fino a ieri sera, non escludevamo di verificare tutte le possibilità, anche quella proposta dal Governo, a condizione che un eventuale stralcio non significasse un rinvio *sine die* della riforma.

La questione posta dall'onorevole Bruzzani, a mio avviso, va interpretata e considerata attentamente, poiché il collega afferma che, essendo la riforma l'obiettivo da perseguire, ed esistendo su questo punto interesse, mobilitazione ed impegno da parte di tutti, si deve andare avanti con la riforma nei tempi che essa richiede; eventualmente, si esamini immediatamente in Comitato ristretto l'articolo 7, cioè quello relativo alle tariffe. Verifichiamo quindi se esista un accordo su questo punto; in caso affermativo, vi sono altri strumenti di intervento. Se ho ben compreso, si tratta di una proposta di stralcio alla rovescia che non annulla il significato del provvedimento. È chiaro che, se stralceremo tre articoli ed approveremo il resto della normativa, di quei tre articoli non si sentirà più parlare. Se sosteniamo che esiste un'urgenza riguardante solo il problema delle tariffe, e di ciò tutti i gruppi sono consapevoli e disposti a farsi carico, esaminiamo preliminarmente questo aspetto, dopo di che il Governo avrà diverse possibilità per intervenire in tempo utile.

Non so, comunque, se sia il caso di approvare soltanto l'articolo 7; non credo che sia possibile estrarre dal contesto

un'unica norma. Tuttavia, abbiamo l'interesse a che si continui la discussione su tutta la materia nei tempi più rapidi possibili.

PAOLO BABBINI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* Siamo di fronte ad un equivoco. I 34 articoli che stiamo discutendo rappresentano la riforma della responsabilità civile auto, anche se nel merito lo si può condividere o no. Gli articoli che abbiamo chiesto di stralciare o di sopprimere – il 18, il 26 e il 28 –, concernenti i danni alla persona, non costituiscono norme di riforma di una disciplina già vigente, ma andrebbero a riempire un vuoto legislativo in quanto, attualmente, non esiste una normativa compiuta in materia di danno biologico e di danno morale.

Quindi, non siano in presenza di una manovra volta a non approvare la riforma della responsabilità civile auto. Vi è semplicemente una dichiarazione del Governo, condivisa dal relatore, secondo cui, poiché la materia molto probabilmente non riguarda solo la responsabilità civile auto, bensì anche il diritto comune nonché modifiche del codice civile, essa viene stralciata per essere affrontata nelle sedi adeguate. Anche nei tempi celeri che possiamo prevedere, molto probabilmente è preferibile seguire questa strada. Ciò non toglie che gli altri 31 articoli della riforma RC auto sono in discussione e lo sono anche tutti gli emendamenti ad essi presentati. Il Governo è disponibile ad esaminarli ed a cercare le possibili soluzioni per arrivare ad una larga convergenza; è questo il motivo per cui non ha presentato emendamenti propri ma si è accordato con il relatore affinché sia quest'ultimo a presentare al termine del dibattito quelli che recepiscano i pareri e le idee della Commissione.

Sottolineo, comunque, l'urgenza di raggiungere l'obiettivo, che il Governo ritiene necessario per l'interesse degli assicurati e del settore nel suo complesso, di determinare le tariffe relative al 1991 secondo i nuovi criteri, abbandonando i vecchi e deprecati meccanismi delle tariffe amministrate che non hanno funzionato neanche in settant'anni di comunismo sovietico e difficilmente saranno in grado di sostenere la prossima apertura del mercato.

PRESIDENTE. Avverto i colleghi che in concomitanza di votazioni in Assemblea le Commissioni sono state sconvocate.

Per quanto riguarda il provvedimento al nostro esame, ricordo che la discussione generale è già stata chiusa e non è possibile riaprirla.

PUBLIO FIORI. Come credo tutti i colleghi, da quando è iniziato il dibattito su questo provvedimento in Commissione, ho ricevuto una serie infinita di lettere e richieste di chiarimento da parte di tutti i soggetti interessati: dagli ambienti più disparati, giudici, categorie professionali, associazioni di consumatori e così via. Ciò testimonia l'importanza della normativa che stiamo discutendo e credo anche che ne consegua come postulato inevitabile il fatto che non sia possibile concluderne l'esame in tempi brevissimi.

C'è il desiderio da parte di tutti di arrivare ad una normativa diversa in materia di determinazione delle tariffe; non pare possibile però adottare un provvedimento che, per soddisfare questa esigenza, trascuri le altre, che forse sono più importanti perché riguardano la struttura della riforma della responsabilità civile. Ritengo quindi che non sia possibile farci condizionare dall'esigenza, sottolineata soprattutto dal Governo, di procedere in tempi brevissimi.

Sarebbe, per esempio opportuno sentire le categorie interessate: agenti, consumatori, rappresentanze dei danneggiati, che hanno più volte manifestato la richiesta di essere ascoltati per esporre le loro perplessità.

Ho l'impressione che se non si può utilizzare una sorta di stralcio al contrario, come suggerito dall'onorevole Bruzzani, sarà comunque necessario inventare

qualcosa di nuovo che non sacrifichi le esigenze più importanti.

FELICE TRABACCHI. Mi pare che contro lo stralcio sia sufficiente un argomento molto elementare: gli articoli per cui questo viene proposto sono quelli più importanti, quelli cioè che dovrebbero rappresentare il costo dell'RC auto. Come si potrebbe, infatti, effettuare una valutazione del danno alla salute, del danno morale, del danno economico, generico e specifico, senza disporre di questi dati? Anche senza avere tabelle precise, sono comunque necessari almeno dati derivanti da pronostici fondati su norme generali, in grado di fornire un orientamento. Anche la determinazione della tariffa è impossibile se ignoriamo totalmente i costi dell'assicurazione, che derivano appunto dalle norme che intendiamo stralciare.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta del relatore di nominare un Comitato ristretto per il proseguimento della discussione.

(È approvata).

Mi riservo di indicare i componenti il Comitato ristretto sulla base sulla base delle designazioni dei gruppi.

Se non vi sono obiezioni, propongo che il Comitato ristretto si riunisca nella giornata odierna, al termine della seduta pomeridiana dell'Assemblea.

Il seguito della discussione è rinviato a domani.

La seduta termina alle 19.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO STENOGRAFIA DELLE COMMISSIONI ED ORGANI COLLEGIALI

DOTT. LUCIANA PELLEGRINI CAVE BONDI

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

DOTT. PAOLO DE STEFANO

Licenziato per la composizione e la stampa dal Servizio Stenografia delle Commissioni ed Organi Collegiali il 22 aprile 1991.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO